



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 23/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno **2024** addì **23** del mese di **Aprile**, alle ore 09.30, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
CASCELLA ASCANIO	Sindaco	MENICOCCI EDOARDO
LADAGA SALVATORE	Presidente	ARGENTI FRANCESCA
ROSSI DEBORA		LEONI MAURO
DI LUZIO DARIO		BAGAGLINI VALTER
BIZZARRI ANDREA		CIAFREI GIULIA
ZAZZARO CANDIDA		FAVETTA ROMANO
ZANI SIMONA		CIARCIA MARILENA
CICCOTTI PATRIZIA		ANDREOZZI SERGIO
POLVERINI MARCO		
FRASCA DAVIDE		
ROSATELLI EMANUELE		
PETRELLA MARTINA		
D'AGAPITI ANDREA		
SAMBUCCI MARTINA		
COMANDINI FALIERO		
CUGINI GIULIANO		
POCCI ORLANDO		

Presiede il Presidente del Consiglio LADAGA SALVATORE.

Sono inoltre presenti gli Assessori Bastianelli Monia, Felci Paolo, Quattrocchi Luca, Servadio Fausto, Simonetti Cristian.

Partecipa il Segretario Generale D'URBANO SIMONA, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione il Sindaco e n. 20 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri Andreozzi Sergio, D'Agapiti Andrea, Favetta Romano, Rosatelli Emanuele.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio designa scrutatori i Consiglieri Bagaglini Valter, Cugini Giuliano, Sambucci Martina.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 / 2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

Si dà atto che:

- durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra la Consigliera Comunale Giulia Ciafrei;
- sono presenti in aula il Sindaco e n. 20 Consiglieri;
- la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ha abrogato con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare degli enti locali prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione dell'autorità ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

RILEVATO che con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che con il richiamato provvedimento ARERA ha confermato l'impostazione generale del MTR per il primo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 443/2019 ed ha previsto: un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente; un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie; una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

VISTO l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti, e dopo che ha assunto le pertinenti determinazioni l'ente provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

VISTA la determinazione di ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6/11/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;

VISTA la deliberazione n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2024-2025 predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune relativamente ai costi riferiti alle attività per il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal medesimo, in cui viene indicato il costo complessivo del suddetto servizio, approvato da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale nella seduta odierna;

RILEVATO che dal piano finanziario risulta che il Comune ha rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 2/05/2023;

RILEVATO che l'articolo 11 del citato regolamento comunale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale il regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 26 del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in cui viene disposto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dal richiamato articolo deve essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RILEVATO che il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale, come validato dall'Ente territorialmente competente, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili per l'anno 2024 per un importo complessivo pari a euro 9.279.968,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile (Allegato 1);

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del suddetto servizio di gestione integrata dei rifiuti, inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, al netto del contributo riconosciuto a questo ente per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e delle entrate incassate dal recupero dell'evasione per l'importo complessivo di euro 173.073,00 sono sottratti dal costo totale che deve essere coperto con il tributo, da cui risulta il totale delle entrate tariffarie, al lordo delle agevolazioni regolamentari, pari a euro 9.106.895,00, suddivise nella parte variabile pari a euro 6.557.503,00 e nella parte fissa pari a euro 2.549.392,00;

CONSIDERATO che i criteri adottati per la determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RILEVATO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

VISTO quanto disposto a decorrere dall'anno 2021 per l'applicazione del tributo giornaliero dall'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la disciplina della tassa sui rifiuti è stata ulteriormente modificata in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 116/2020 di riforma della classificazione e definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle Direttive UE;

VISTE le disposizioni normative emanate durante l'anno 2021 contenute nell'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021;

VISTA, altresì, la riduzione del tributo per i pensionati residenti all'estero introdotta a partire dall'anno 2021 dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n.178;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 in base al quale a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

RILEVATO che in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n.363/2021, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2024-2025 tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai dati inseriti nella procedura gestionale della ripartizione avvenuta negli anni precedenti, come di seguito indicato: parte fissa, 70% a carico delle utenze domestiche e 30% a carico delle utenze non domestiche; parte variabile, 67% a carico delle utenze domestiche e 33% a carico delle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, in base al quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che la gestione dei tributi comunali di questo ente risulta essere affidata alla società in house Velletri Servizi Spa;

CONSIDERATO che occorre provvedere a determinare le tariffe e le scadenze delle rate per il pagamento della Tari per l'anno 2024;

RILEVATO che la simulazione delle tariffe TARI è stata effettuata assumendo come validi i dati aggiornati al corrente anno relativi al numero delle utenze e dei metri quadrati esistenti nel programma gestionale del tributo in uso alla società in house Velletri Servizi Spa. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti da data base è stato verificato e corretto, per i residenti, con il dato presente in Anagrafe alla data del 1° gennaio 2024;

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrato dei rifiuti e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024;

PRESO ATTO che la determinazione dei costi unitari fissi e variabili, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stata effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenze ricavate dalla banca dati dei contribuenti in possesso di questo ente, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  (utenze domestiche) e  $K_c$  e  $K_d$  (utenze non domestiche) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, evidenziando che per le utenze domestiche il coefficiente  $K_a$  è stabilito in misura fissa mentre il  $K_b$  è stato applicato in misura diversificata per agevolare i nuclei familiari più numerosi in considerazione della

partecipazione alla raccolta differenziata e del particolare contesto economico e sociale in cui si trova attualmente il nostro paese;

RILEVATO che in relazione ai coefficienti minimi e massimi per le utenze non domestiche si è ritenuto di applicare il valore medio ad eccezione di alcune particolari categorie di utenze per le quali si è ritenuto opportuno operare delle distinzioni, al fine di evitare scostamenti in misura troppo elevata rispetto alle previgenti forme di prelievo e di adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione locale, in analogia a quanto già determinato negli anni precedenti;

CONSIDERATO che le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi indicati rispondono ad esigenze relative alla disciplina del tributo e necessarie a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria;

RILEVATO che l'aumento dei costi del PEF per l'anno 2024 determina un lieve incremento delle tariffe per la tassa sui rifiuti per il corrente anno molto più basso rispetto al tasso di inflazione registrato dal 2022 e con le tariffe che non avevano subito aumenti durante le precedenti annualità;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 2, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto legge del 17/05/2022, n. 50, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato ed introdotti dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in merito all'invio per via telematica ed alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis dell'art.13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico;

VISTA la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale

la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)";

VISTO l'art. 2, comma 7, della richiamata legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 2, comma 8, della suddetta legge n. 60/2022, il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima;

VISTA la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: a)

*UR1<sub>a</sub>*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari per l'anno 2024 a € 0,10 per utenza per anno; b) *UR2<sub>a</sub>*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari per l'anno 2024 a € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2024 in n.4 rate bimestrali: prima rata: 1/07/2024; seconda rata:

2/09/2024; terza rata: 31/10/2024; quarta rata: 31/12/2024, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29/01/2024;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30/01/2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22.04.2024;

Dopo ampia ed esauriente discussione, come da registrazione della seduta;

Udite le dichiarazioni di voti dei gruppi consiliari;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri;

Con n. 14 voti favorevoli, voti contrari n. 5 (Argenti, Bagaglini, Ciafrei, Menicocci, Pocci), astenuti n. 2 (Ciarcia, Leoni), su n. 21 presenti e n. 19 votanti, resi per votazione elettronica palese;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare e approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il biennio 2024/2025 (Allegato 1) approvato con la specifica

- deliberazione del Consiglio Comunale, come risultanti dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
3. di dare atto che con le tariffe di cui al comma precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024;
  4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2024 in n. 4 rate bimestrali: prima rata: 1/07/2024; seconda rata: 2/09/2024; terza rata: 31/10/2024; quarta rata: 31/12/2024, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
  5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari al 5% deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
  6. di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10 ad utenza per anno; b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50 ad utenza per anno;
  7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dall'art. 26 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
  8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;
  9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dall'art. 13, comma 15, del D. L. n.201/2011;

10. Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto e tenuto conto del termine del 30 aprile 2024 per l'approvazione delle tariffe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile con voti resi per alzata di mano, all'unanimità dei presenti.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 53**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2024

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

## Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LADAGA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'URBANO SIMONA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Simona D'Urbano in data 16/05/2024  
Salvatore Ladaga in data 16/05/2024